



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE

DESTINAZIONE:

- ▣ Atti Segreteria/Prot.
- ▣ Ufficio Ragioneria
- ▣ Segretario Comunale
- ▣ Atti U.T.C.

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE int. n. 105 del 24/07/12

N° 673 del 26 LUG 2012


OGGETTO: Accordo di collaborazione con l'Agenzia del Territorio per attività di valutazione immobiliare delle aree fabbricabili. - Determina a contrarre.

- PREMESSO** che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dispone che "l'Agenzia del Territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- VISTA** la nota prot. n. 9233 del 10/07/2012, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica chiede alla Agenzia del Territorio di poter usufruire dei propri servizi estimativi per la determinazione dei valori unitari delle zone territoriali omogenee distinti in: zona B del centro abitato, zona B della frazione Pasteria-Lapide senza vincolo rischio idraulico P.A.I., zona B della frazione Pasteria-Lapide con vincolo rischio idraulico P.A.I., zona C, zona D commerciale, zona D artigianale
- VISTA** la nota dell'Agenzia del Territorio prot. n. 6927 del 18/07/2012, con la quale si manifesta la disponibilità all'espletamento del servizio estimativo richiesto previa sottoscrizione di "Accordo di Collaborazione" ed il riconoscimento di un rimborso spese pari ad € 8.015,85;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23/07/2012 con la quale detta il proprio indirizzo politico demandando al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione dei necessari e conseguenti atti gestionali, per la stipula dell'Accordo di Collaborazione assegnando, allo scopo, le risorse finanziarie allocate al cod. 1.01.06.03/7 del redigendo bilancio di previsione 2012;
- RITENUTO** di dover procedere all'impegno delle spese rimborso spese pari ad € 8.015,85, al buon fine della stipula dell'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia del Territorio;

DETERMINA

- di **APPROVARE** lo schema di "Accordo di Collaborazione", allegato alla presente determinazione, da stipulare con l'Agenzia del Territorio al buon fine dell'espletamento del servizio estimativo richiesto da questa amministrazione, giusta indirizzo politico di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 64 del 23/07/2012;
- di **IMPEGNARE** la spesa di € 8.015,85, quale rimborso spese da corrispondere all'Agenzia del Territorio per l'espletamento di servizi estimativi a seguito di stipula di "Accordo di Collaborazione" da stipulare, al cod. 1.01.06.03/7 del redigendo bilancio di previsione 2012, nel rispetto dell'art. 103, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, come dettagliato nell'allegata attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, parte integrante e sostanziale della presente;
- di **DARE ATTO** che la somma impegnata di € 8.015,85, quale rimborso spese per l'espletamento di servizi estimativi, sarà corrisposta, mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito;
- di **DISPORRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Calatabiano (www.comune.calatabiano.ct.it) per giorni 15 consecutivi.

R. Pr. M. Cani



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la Copertura Finanziaria della spesa


di € 8015,85 Bilancio 2012, sull'intervento 1010603 Cap. 7 Imp. n. 951/2012

Calatabiano li, 26/07/2012

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag.  Pennino

NON CONFORME CON LE REGOLE DI
TEMPERATIVITÀ DEI PAGAMENTI.

Firma 
Data 26/07/2012

[All. 1a] Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia del Territorio (di seguito "Agenzia"), nella persona di _____ in qualità di _____, giusta delega prot. n. ___ del

E

[soggetto richiedente] (di seguito "..."), nella persona di _____ in qualità di _____ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

- A. che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha istituito l'Agenzia del Territorio come soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
- B. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dispone che "l'Agenzia del Territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- C. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- D. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- E. che nelle more della sottoscrizione da parte dell'Agenzia del Territorio della Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – che ai sensi del novellato articolo determinerà i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione – ha manifestato interesse, con istanza prot. n. _____ del _____, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- F. che l'istanza di cui al precedente punto E è finalizzata da a [indicare lo scopo della stima del soggetto richiedente];
- G. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- H. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi consistenti in:

[indicare esclusivamente l'oggetto della richiesta di prestazione e quale attività/servizio viene fornito tra quelli previsti nel paragrafo 5.1, lettera A e C, della P.O. n. 137/2010]

ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro _____ [*in cifra*] (_____ [*in lettere*] / _____), salvo eventuale conguaglio a seguito della determinazione dei costi per il rimborso da parte della Convenzione tra Agenzia e Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed è conclusa entro _____ [*specificare la tempistica concordata*].

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia [*richiedere l'elenco dei documenti di volta in volta correlati alle operazioni da svolgersi*]:

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione di .

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da , ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili ad medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà a le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

5.6 Resta inteso che, nel caso di violazione degli obblighi di collaborazione da parte di in punto di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia si riserva di sospendere le prestazioni ex art. 1460 c.c. e di agire per il recupero delle somme dovute.

**ART. 6
RINVIO**

7.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

**ART. 7
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

8.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

9.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

9.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

9.3 , aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

9.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

9.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- α ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- α ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- α ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

**ART. 9
CONTROVERSIE**

10.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

**ART. 10
COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per : _____

b) per l'Agenzia del Territorio: _____

li _____

(_____)

Agenzia del Territorio
(_____)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie

(_____)

Agenzia del Territorio
(_____)